

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.
In ricordo di Dino Puncuh



a cura di
Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extra-giudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591

VI. La giustizia nell'Italia settentrionale

Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731

Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento

Paola Guglielmotti
paola.guglielmotti@unige.it

Con questo contributo intendo progredire nell'indagine sui giudici nella Genova della prima metà del Trecento. Considerato anche nel suo stretto rapporto con la ben distinta, più variegata e nutrita compagine dei notai, questo piccolo nucleo sociale disciude prospettive interessanti riguardo un cinquantennio individuato 'a freddo', perché si tratta di un periodo ancora poco esplorato con sguardo d'insieme nella vicenda genovese. Mettèrò a frutto, in particolare, la ricerca avviata da Giovanna Petti Balbi nel contesto dell'unica corposa ricerca condotta sulla città ligure del secolo XIV. Si tratta del suo libro di trent'anni fa sul primo doge, Simon Boccanegra, dove la maggiore attenzione è posta sul periodo successivo al suo primo insediamento, nel 1339¹. La materia si presta a più riprese grazie alla straordinaria consistenza delle fonti consultabili, costituite massicciamente da cartolari e filze, pervenuti per lo più integri in numero di almeno quattro o cinque centinaia per l'intero secolo; la polverizzazione dei dati è il prezzo che si paga a beneficiare di una simile mole di registri notarili. Soccorrono assai meno, se si bada ai blocchi documentari solitamente più battuti, i *Libri iurium*, che per quel cinquantennio hanno trasmesso un numero di atti contenuto, i cartari degli enti religiosi e i testi di natura latamente normativa che sono stati assemblati in una eterogenea raccolta ottocentesca, le *Leges Ianuenses*².

Muoverò dal confronto fra due preziosi e successivi elenchi di giudici *de collegio*: l'organismo corporativo, assai attento alle proprie prerogative, che disciplina i comportamenti professionali, contribuisce in qualche modo al loro aggiornamento e regola, come vedremo, l'accesso di nuovi membri³. Anche per gli anni qui in esame si può

Ringrazio Gian Maria Varanini per la disponibilità a discutere questo lavoro.

¹ PETTI BALBI 1995, pp. 203-215.

² Una presentazione delle fonti anche della prima metà del secolo XIV in GUGLIELMOTTI 2013, Parte seconda.

³ La letteratura in materia di collegi professionali e dottorali è molto consistente e mi limito a segnalare proficui punti di partenza in BRAMBILLA 2005, BRAMBILLA 2007, ASCHERI 2006, TREGGIARI 2016. Come cornice generale di quanto presente in questo contributo si può far riferimento anche a MEYER-HOLZ 1989, GILLI 2003 e *Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007.

agevolmente osservare quali siano i privilegi di cui tradizionalmente godono i giudici *de collegio* e che concorrono a rendere appetibile, dopo un investimento di studio in tutti i sensi oneroso, una professione prestigiosa. Nel 1307 il console di questo *collegium* riceve infatti larga conferma di complete esenzioni fiscali da parte dei vertici del governo cittadino, allora rappresentato da due Capitani: si tratta adesso di Opizzone Spinola e Bernabò Doria, verosimilmente sollecitati, le cui famiglie esprimono personaggi che occupano da qualche decennio quella posizione a capo del Comune, pur con qualche interruzione. Tali immunità sono poi ribadite a livello statutario sotto il governo di altri due Capitani, Galeotto Spinola e Raffaele Doria, nel 1337, e poi sotto regime dogale del neoinsediato Giovanni *de Murta*, nel 1345⁴. Terrò conto sia delle potenzialità di coinvolgimento dei giudici nelle diverse magistrature, sia delle dinamiche familiari e sociali cui essi partecipano per cominciare a far emergere anche la dimensione meno istituzionale di quanto si può connettere alla conoscenza e alla pratica del diritto.

Oltre ai membri del collegio, che forse non include tutti i giudici genovesi, risultano attivi professionisti reclutati esternamente: per esempio, coloro che operano al seguito del podestà, cui continua a competere appunto l'amministrazione della giustizia, oppure i funzionari dell'*entourage* imperiale, dal momento che Enrico VII è signore della città e presente in Italia tra il 1311 e il 1313, o di quello regio poiché nel 1318 Genova si sottomette alla signoria di Roberto d'Angiò e del papa. Sono personaggi di grande esperienza: di costoro mi limiterò a cogliere almeno quale ruolo rivestano rispetto ai membri del *collegium* e qualche tratto del loro provvisorio inserimento nell'ambito cittadino. Ma a questi funzionari itineranti, pur nella limita durata della loro presenza in città, può essere riconosciuta la funzione – anche non intenzionale ma di fatto – di rianimare un quadro connotato, come vedremo, da lunghe persistenze in materia di amministrazione della giustizia⁵. Sulla circolazione di giudici, compresi quanti soggiornano per non più di un anno a Genova o che da Genova provengono, nel contesto dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento, ha già proficuamente lavorato Riccardo Rao, cui posso senz'altro rinviare⁶.

1. *I due elenchi dei giudici del collegio: consistenza, estrazione sociale e prospettive istituzionali*

In calce a un codice statutario pergameneo, giunto mutilo e databile agli anni 1316-1318, è riportato (apparentemente da una delle mani che ha vergato il codice),

⁴ ISNARDI 1861, nn. 11-13, pp. 302-304.

⁵ Si veda oltre, testo corrispondente alla nota 49.

⁶ RAO 2006.

dopo un calendario annuo delle feste, l'elenco di 42 *nomina iudicum de collegio Ianue*⁷. Al nome di 6 giudici *de collegio* è stato preposto, da diversa mano e in un momento successivo a quello in cui è stata trascritta la lista, il segno di croce a indicarne il decesso, mentre 3 ulteriori nomi, anch'essi aggiunti da altra mano alla fine dell'elenco, sono stati quasi completamente erasi⁸. Il problema della esatta datazione dell'elenco e degli interventi lì condotti va per adesso accantonato, non essendo emersi elementi per risolverlo, come la certezza della data di decesso o di termine dell'attività di un giudice della lista e meglio ancora di uno dei 6 al cui nome è stato unito il segno di croce. Il riferimento al 1316-1318 andrà dunque inteso in modo orientativo, per richiamare una compilazione avvertita come viva e aggiornata almeno per breve tempo: ma si tratta di un elenco per così dire di servizio, presentato senza alcuna solennità grafica. Si può constatare, comunque, che 7 dei 42 giudici fanno parte del collegio anche nel 1344, come mostra il secondo elenco che prenderò in esame, così che quell'ipotesi di datazione, nonostante qualche possibile omominia, appare verosimile. Il medesimo nome va quasi sicuramente attribuito a due distinti personaggi presenti in entrambi gli elenchi, dal momento che si legge per un lunghissimo arco di tempo: è quello di *Marinetus de Marino*, dichiarato già negli anni 1275-1276 quale uno degli annalisti cittadini⁹.

Con approssimazione consapevole, si può partire proprio dai numeri. Per una città in cui a inizio secolo XIV sono stati stimati forse 50-60.000 abitanti di ambo i sessi¹⁰, ogni 1.300-1.400 individui si conterebbe un giudice *de collegio* abilitato a esercitare la professione; se si prova ad alzare decisamente la stima a 80.000 genove-

⁷ PIERGIOVANNI 1980, pp. 275-277.

⁸ PIERGIOVANNI 1980, pp. 275-277 (con aggiornamento di ISNARDI 1861, p. 291), fornisce il mero elenco – senza indicare gli interventi successivi alla prima trascrizione – che occupa buona parte del f. 51r del codice del 1316-1318, custodito presso la Biblioteca Reale di Torino, ms. Storia Patria 291, vergato con mani diverse ascrivibili alla prima metà del secolo XIV, in buono stato di conservazione e con una rilegatura ottocentesca.

⁹ Si veda oltre, note 26-28, i nomi preceduti da asterisco; *Annali*, p. 81; si veda inoltre *San Siro* IV, nn. 813 (nel 1283 *Marinetus* è tra i giudici che assistono al rinvenimento dei corpi dei santi Siro, Felice e Romolo dietro l'altare del monastero di San Siro), 821 (nel 1283 *Marinetus* compare tra i consiglieri di una donna). Sempre *Marinetus*, con evidenza un giudice di notevole rango, figura tra i consiglieri di una donna della migliore nobiltà cittadina, Caterina figlia di Alberto Fieschi conte di Lavagna e neovedova di Giacomino Grimaldi, quando nel 1278 procede a una (tipica) sistemazione patrimoniale con i figli: ASGe, *Notai Antichi* 119, not. Bongiovanni *de Langasco*, f. 18rv, 1278, maggio 5.

¹⁰ GUGLIEMOTTI 2013, pp. 40-48, per un compendio dell'evoluzione demografica cittadina, comprensivo dei riferimenti alla precedente storiografia.

si, riformulandola in base agli studi da poco avviati sulle consociazioni familiari, cioè gli alberghi genovesi, si tratterebbe di uno ogni 1.700-1.800 abitanti ¹¹.

Per quanto concerne l'origine familiare, i 42 giudici del collegio genovese si possono artificiosamente ascrivere a tre sommarie categorie ¹² (senza forse esaurire tutti i giudici genovesi o liguri). Una abbraccia 14 membri della nobiltà cittadina, assai stratificata al suo interno ma con un numero di famiglie, circa 200, piuttosto costante nel tempo nonostante un certo ricambio; molte di esse esprimono almeno un membro del collegio consolare nel corso del secolo XII ¹³. La seconda, che rispecchia un variegato processo di inurbamento, è costituita da 13 esponenti di famiglie originarie, anche in un periodo risalente, dall'area periurbana o dal *districtus* genovese, senza che sia sempre chiaro se nel *de...* si debba intendere la mera provenienza o un predicato signorile di più o meno effettivo contenuto ¹⁴. Gli altri 15 giudici non sono bene identificabili, come per esempio Nicola Durante (che peraltro è uno *iurisperitus*, cosa che non emerge dai registri notarili ¹⁵): forse individui di recente ascesa sociale («uomini nuovi», secondo Petti Balbi ¹⁶), adesso certamente cittadini genovesi, ma senza che si possa scartare del tutto una antecedente provenienza extraligure ¹⁷.

¹¹ Si può azzardare cautamente una ipotesi: nell'elenco nominativo dei 42 *de collegio* si avverte un nesso, vago e forse non solo casuale, con le 8 compagne, cioè le associazioni a carattere locale, di quartiere, in cui la città ligure è ripartita sotto il profilo delle competenze politiche, fiscali e dell'amministrazione della giustizia. Tali associazioni, come è tipico, suggeriscono innanzitutto la composizione numerica dei consigli o delle magistrature collettive cittadine. Per un confronto con la più tarda situazione di Perugia, si veda TREGGIARI 2015, in particolare pp. 133-134.

¹² Si può infatti contare sul censimento delle famiglie di governo compendiato in FILANGIERI 2010 e sull'elenco delle 192 famiglie menzionate nel 1528 a confluire in 28 alberghi fornito in ASCHERI 1846, pp. 7-13: ringrazio Denise Bezzina per gli scambi di idee al riguardo.

¹³ †Giovanni Cancelliere, Meliado Salvago, †Manuel *de Mari*, Francesco *de Mari*, Angelo Tartaro, Odoardo *de Camilla*, Pietro Ultramarino, †Giovanni Doria, Ingo Spinola, Nicolino *Cardinalis* (che è un Fieschi; è soprannome che si trova per altri membri di tale famiglia, e forse di uno specifico ramo, come nel 1331 per il *dominus Iacobus de Flischo, dictus Cardinalis, magister scholarum ecclesie Ianuensis*, in *Santa Maria delle Vigne*, n. 182), Malocello Malocello, Lanzarotto Nigrino, Marino *de Marino*, Accursio Pelavicino.

¹⁴ Marino *de Vultabio*, Gabriele *de Gavio*, Giacomo *de Gavio*, Novello *de Gavio*, Andrea *de Casino*, Andrea *de Calignano* (Carignano, vale a dire l'area già urbanizzata adiacente la città), Rolando *de Castellione*, Benedetto *de Castellione*, Amiceto *de Oliva de Quinto*, Valentino *de Promontorio*, Lanfranco *de Casali*, Adebrando *de Vezano*, Paolo *de Montaldo*.

¹⁵ *Leges Ianuenses*, col. 240.

¹⁶ PETTI BALBI 1995, p. 204.

¹⁷ †Enrico *Ylionis* (che risulta il primo dell'elenco, cui è stata posposta da mano più tarda la specificazione *mortuus* [e non *notarius*, come si legge nell'edizione]), Pietro *de Ugolinis*, Andrea Bonaventuro

Le tre categorie individuate più o meno si pareggiano, anche tenuto conto che due sono i giudici appartenenti alla medesima famiglia nobile, i *de Mari*, secondo una logica di specializzazione familiare talora replicata¹⁸. Delle famiglie nobili cittadine messe in grande evidenza soprattutto nelle fonti annalistiche, che gli studiosi denominano *quatuor gentes*, solo i Grimaldi non hanno pensato di puntare su un giurisperito, mentre si notano Giovanni Doria, Nicolino *Cardinalis*, cioè un Fieschi, e Ingo Spinola. Anzi, l'investimento che l'aristocrazia genovese nel suo complesso attua in direzione di questa professione è nell'insieme contenuto, specie se lo si misura rispetto all'ampio ventaglio di possibili campi d'azione in Liguria e fuori patria. È chiaro come a Genova nella fase più o meno a cavallo dell'anno 1300 non siano stati posti severi limiti a chi intenda entrare nella professione, che può rivelarsi un vero e proprio ascensore sociale, come è stato ormai saldamente recepito¹⁹.

Ma intanto occorre aprire una breve parentesi. Dove si formano, e perciò cosa potrebbe unire *ab origine* attenuando le diversità di provenienza, questi giudici genovesi (o diventati genovesi)? Un solo giudice dell'elenco in calce al codice del 1316-1318 sembra avere una formazione universitaria, a Padova. Si tratta di Valentino da Genova, identificabile con il Valentino *de Premontorio* (zona appena a ovest della città, retrostante la famosa Lanterna): costui è ricordato come studente di diritto nel 1308 e poi come *venerabilis vir dominus*, rettore dei citramontani²⁰. Dovrebbe essere di provenienza bolognese, dalla famiglia magnatizia e guelfa dei Galluzzi, un professionista presente in entrambi gli elenchi, Giovanni *de Galuciis*, che allora si sarebbe verosimilmente addottorato nello *studium* emiliano²¹: e questa è

ra, Andrea di Bartolomeo, †Nicolino *de Fossato*, Nicola Ruveto, †Leonardo Falaca, Domenico Cerriolo, Cavallino *Honestus*, Giovanni *de Galuciis* (che identificherei quale esponente della famiglia magnatizia bolognese Galluzzi, con tanto di giuspatronato su una chiesa: MILANI 2003, pp. 51, 53, 263, 384), Giovanni Luciano, Ianuino di Sant'Antonio, Marco *de Castellana*, Nicola Durante, Opicino *Scortia*.

¹⁸ Si badi anche che il giudice Francesco *de Mari* è ricordato più volte nel registro del notaio Enrico di Recco, che roga spesso a casa sua tra il 1307 e il 1310 (Genova, Archivio di Stato [ASGe], *Notai Antichi* 205.I).

¹⁹ Si deve adesso muovere da COVINI 2016, ma una buona casistica è reperibile per esempio già in HYDE 1985, p. 127. Si veda anche oltre, testo corrispondente alla nota 37.

²⁰ Cito dal *database* padovano sugli studenti dello *studium* cittadino: «Valentino da Genova... compare all'interno del conferimento del dottorato a Francesco degli Uberti da Fabriano e di quello di Francesco dei Roberti da Borgo San Sepolcro (POSENATO 1970, n. 35-36, p. 54-56) ». Ringrazio Giulia Zornetta per questa consultazione anticipata rispetto alla piena disponibilità del sito. Il testo di riferimento sulle università nell'Italia medievale è ROSSO 2021.

²¹ Sopra, nota 17.

una buona acquisizione per quanto concerne sia la circolazione delle competenze, sia le opportunità di inserimento a Genova. Nel 1310 Dino, preposito della chiesa di Santa Maria di Castello, e Malocello *de Malocellis*, membro di una prestigiosa famiglia che poi figura nell'elenco dei giudici *de collegio Ianue* in entrambi gli elenchi (salvo omonimia), sono dichiarati *nunc commorantes in scolis Bononie*²².

Considerato questo magro bottino, per gli altri il problema della preparazione alla professione resta largamente aperto, ma si può dare per scontato, oltre al fatto che i giudici nel Trecento si addottorassero fuori città, una normale circolazione di saperi. È intuibile che nei loro soggiorni di durata annuale i giudici del podestà e altri *iuris periti* provenienti da contesti extraliguri contribuissero più o meno direttamente ad alimentare il bagaglio di conoscenze ed esperienze dei colleghi genovesi; allo stesso modo, ogni esperienza acquisita dai giudici genovesi fuori città e fuori *districtus* consentiva di rimediare alla mancanza di uno *studium* e al rischio di un rallentato aggiornamento giuridico. Merita precisare che nelle fonti finora consultate la qualifica di *iuris peritus* è poco frequente (talora non sempre applicata anche per chi lo sia) e ancor più, se non inesistente, lo è quella di *doctor legum*, sempre tenendo a mente che non sono pervenuti registri esclusivamente giudiziari della prima metà del Trecento²³; così che non è tanto chiaro quando a Genova si introduca in maniera cogente l'obbligo della laurea in diritto per la professione di giudice, quanto meno riguardo le magistrature principali²⁴.

Coloro che sono indicati come *de Gavio* nel 1316-1318 figurano addirittura in numero di tre: Gabriele, Giacomo²⁵ e Novello. Questo è un tipico caso in cui risulta difficile distinguere tra appartenenza alla famiglia marchionale, radicata nel borgo oltre l'Appennino ligure, e semplice origine territoriale e l'unica strada che si potrà percorrere è quella di una strenua ricerca prosopografica. Certezza riguardo solo al

²² A loro è affidato un arbitrato tra due enti ecclesiastici extraurbani: *Leonardo* de Garibaldo, n. 14 (Malocello è anche dichiarato cittadino genovese ma non esplicitamente giudice). Non sono riuscite a trovare riferimenti di genovesi in qualche modo collegabili all'università di Montpellier.

²³ Benché con riferimento a una fase di poco precedente, su questo problema si veda almeno MAIRE VIGUER 1994.

²⁴ Non ho reperito riferimenti utili negli statuti cittadini, pervenuti nella redazione allestita per la colonia genovese di Pera sul Mar Nero ed elaborati e aggiornati tra fine secolo XIII e inizi del XIV: *Statuti della colonia genovese*. Si veda anche a questo proposito il contributo di Matthieu Allingri in questo volume a proposito della situazione toscana.

²⁵ Per definire lo status sociale di Giacomo, si può tener conto che nel 1308, in un atto rogato nella casa in cui abita, figura fra i testimoni anche *Paxinus de Basignana familiaris domini Iacobi de Gavio*: ASGe, *Notai Antichi* 205.I, not. Enrico di Recco, f. 3, 1308, gennaio 1.

primo si può avere in quanto nel 1331 atti del notaio Antonio Fellono sono rogati sotto il portico *domus domini Gabriellis de marchionibus Gavii iudicis*²⁶. Tale ambiguità connota per esempio l'Adebrando *de Vezano*, cioè il villaggio nell'estremo Levante ligure i cui *domini* sono in conflittuale relazione con il comune di Genova già nei primi decenni del secolo XII ed entrano nell'orbita del comune cittadino dagli anni Venti del Duecento²⁷. Nel disciplinamento genovese della signoria locale un esponente del ceppo originario può aver pensato di riconvertirsi e di impegnarsi come giudice. Ma con pari verosimiglianza è possibile che rappresenti la concretizzazione di un'esigenza di competenze giuridiche spendibili – quando occorra – anche localmente, dopo un notevole investimento intellettuale e di denaro da parte di un esponente del notabilato di Vezzano. È quanto accade nel caso di Marino *de Vultabio* (Votaggio), località non distante da Gavi che sappiamo per certo come non esprima *domini* con tale predicato²⁸.

Del secondo elenco la datazione al 1344 è certa, ma non è chiarissimo il contesto del documento in cui figura, se non che si è attuata una consultazione del collegio dei giudici a proposito dei consoli preposti all'ufficio delle gabelle. Ci si è rivolti in prima istanza allo *iurisperitus* Giovanni *de Galuciis*, forse in quanto *consul* dell'organismo corporativo e già attestato nell'elenco appena esaminato. È infatti caduta una lunga parte del testo iniziale dell'atto contenuto in un fascicolo del notaio Lanfranco *de Valle*, in pratica l'unico pervenuto in cui si registrino provvedimenti del primo dogato di Simone Boccanegra, oltretutto relativi solo agli ultimi mesi della sua prima breve esperienza avviata nel 1339²⁹. Si legge di *nemine discrepante* tra i giudici *qui in dicto collegio et consilio... interfuerunt*, che evidenzia certamente una compattezza di scelta ma anche una precedenza (logica e gerarchica al tempo stesso) del collegio rispetto

²⁶ Si veda oltre, nota 56.

²⁷ PETTI BALBI 1982; si consideri anche, quale possibile rivelatore di status nel caso sussistesse una parentela, *Rollandinus, natus quondam domini Frederici de Vezano, canonicus Ianuensis*, ricordato in *Leonardo de Garibaldo*, n. 150.

²⁸ Merita ricordare come nel secolo XIII si incontrino altri giudici *de Vultabio*: senza completezza, cito Guglielmo nel 1222 (*Liber Salmonis*, n. 104), forse il medesimo ricordato anche quale ambasciatore genovese nel 1224 (*Libri Iurium* I/3, nn. 604 e 612); Nicolò nel 1231 e 1248 (*Documenti Novi e Valle Scrivia* I, n. 423 e *San Siro* II, n. 507 mentre si parla di un notaio Nicolò *de Vultabio* nel 1233 (*ibidem*, II, nn. 453 e 464). Per quanto riguarda le provenienze, più frequenti dalla Riviera di Levante, si consideri per esempio anche il giudice Leonardo *de Clavario* (Chiavari), scelto come procuratore nel 1308: ASGe, *Notai Antichi* 205.I, not. Enrico di Recco, f. 3r, 1308, gennaio 1.

²⁹ Per inciso tre sono i giudici – Rollando *de Castelliono*, Massono *de Massonibus*, Bertolino Gambello (piacentino) – dell'ufficio dei sapienti che ratificano la sua elezione: *Leges Ianuenses*, col. 1100.

al consiglio. E allora: cosa rappresenta sotto il profilo numerico quell'elenco di 20 nomi, e anzi 21 con Giovanni *de Galuciis*? Occorre pensare a eventuali assenti o contrari che preferiscano non dichiararsi apertamente³⁰? Ma che senso avrebbe una consultazione, a prescindere dalla materia trattata, di solo una parte del collegio, se pur si computano le assenze per così dire fisiologiche? Sarei propensa a ritenere, con la debita prudenza, che quella cifra non si discosti troppo dalla realtà numerica dell'associazione. Tuttavia se si volesse pensare che vigesse, come altrove, un sistema che prevedeva l'approvazione di almeno due terzi dei membri del collegio, che nel 1344 coinciderebbe con i 21 giudici di cui è fatto il nome, la trentina di professionisti della formazione completa che allora si conterebbe rappresenta egualmente una decisa riduzione rispetto al secondo decennio del Trecento, oltretutto in una Genova che è ancora in fase di espansione demografica prima della crisi di metà secolo.

Si può in ogni caso proporre la medesima tripartizione già operata. A famiglie della stratificata nobiltà cittadina sono riconducibili 12 giudici³¹; coloro che si qualificano come *de...* denunciando una immigrazione singola o familiare in un momento imprecisato risultano 5³², mentre sono solo 4 i giudici espressi da famiglie con un profilo ancora da indagare o in cerca di un'ascesa o di un consolidamento sociale ed economico³³. Il rapporto fra i tre gruppi pare essersi decisamente alterato – che è quel che davvero conta, dato che la consistenza numerica del collegio non è certissima – e occorre ragionare su tale dato considerando diverse prospettive, senza escludere il fatto che possano darsi altri giudici non *de collegio*. Questo resterebbe l'organismo ufficiale in grado di interloquire con i vertici del governo cittadino, mentre gli esclusi (o meglio i non inclusi) coltiverebbero altre attività prevalenti³⁴.

³⁰ ASGe, *Notai Ignoti*, XI, fasc. 7, f. 13r; il documento successivo reca la data del 27 marzo. PETTI BALBI 1995, pp. 203-204, constata che il collegio « annovera 20 membri e il numero pare essere quello standard, se alla fine del secolo il collegio è composto da 24 giudici ».

³¹ In questa e nelle due note successive l'asterisco preposto a un nome segnala chi è già presente nell'elenco del 1316-1318. Si tratta di *Sado Salvago, *Oddoardo *de Camilla*, *Angelo Imperiale (nell'elenco precedente ancora cognominato Tartaro), Oberto Paxio, *Malocello Malocello, Domenico *de Nigro*, Giorgio *de Nigro*, Celesterio *de Nigro*, *Giorgio *de Carmadino*, Giovanni Cattaneo, Andriolo *de Mari*, Alanino Lercari.

³² *Paolo *de Montaldo*, Benedetto *de Castellione*, *Adebrando *de Vezano*, Leone *de Gavio*, Pietro *de Castellione*.

³³ Oltre a Giovanni *de Galuciis* (sopra, nota 17), si tratta di Andrea Bonaventura, *Nicola Durante, Giovanni *de Cruce*.

³⁴ Traggo spunto dalle considerazioni di TREGGIARI 2015, in particolare pp. 122-123, che però ha indagato una situazione cronologicamente parecchio più avanzata, quella di Perugia tra Quattro e Cin-

L'attraversamento di tutta la documentazione genovese datata 1344, al fine di censire ogni singolo giudice, potrebbe orientare verso una più corretta interpretazione del secondo elenco³⁵, e forse lasciar comprendere se la contrazione numerica, qualora sia effettiva, vada nella direzione di una più chiara definizione del titolo stesso di giudice, da intendersi adesso soprattutto nella sua dimensione pubblica e istituzionale. Si può infatti ribadire un dato. Un numero davvero alto di nomi di notai di tardo Duecento e della prima metà del Trecento è conosciuto grazie agli inventari redatti nella seconda metà del secolo scorso³⁶. Se si confrontano questi nomi con quelli dei due elenchi di giudici *de collegio*, si può affermare piuttosto decisamente sia che ruoli e funzioni di notai e di giudici risultano ben separati, se mai nel caso genovese sono mai state unite nella medesima persona, sia che si può in linea di massima escludere una dinamica di promozione professionale da notaio a giudice³⁷.

Torniamo al secondo elenco. La nobiltà urbana, tutt'altro che compatta politicamente, sembra però avere rinserrato le fila. L'affermazione del dogato popolare nel 1339 può risultare una concausa, ma di certo è troppo recente, restando fermo il dato che non si dispone di elementi che suggeriscano modi e tempi della contrazione numerica. Non va peraltro esclusa l'ipotesi che Simon Boccanegra abbia spinto per una riduzione di tutti gli ambiti di esenzione fiscale, dal momento che nel caso dei giudici questa riguarda i soli membri del *collegium*. In sostanza, nel corso di cinque o sei lustri si è agito sul reclutamento in generale, restringendo l'accesso all'organismo corporativo e raffreddando l'avvicendamento generazionale.

Però la maggiore aristocrazia, se accettiamo la definizione di *quatuor gentes*, non sembra collocare più suoi membri nel collegio: non solo perché continua a investire fuori città, tanto nell'ampio ambito mediterraneo quanto con presenze locali o territoriali crescenti nel contesto ligure, ma probabilmente anche perché esprime un consenso di fondo – che travalica gli schieramenti politici – nell'operato dei giu-

quecento, e può parlare di avvocatura come attività distinta da quella dei giudici, contestualizzandola rispetto a quella delle principali figure del mondo giuridico cittadino.

³⁵ Ma si può dire subito che né le *Leges Ianuenses*, né i *Libri Iurium*, né i cartari monastici editi (e anzi il *terminus ad quem* per le due grosse raccolte monastiche è antecedente il 1344, anche se la documentazione pervenuta copre i secoli successivi) contengono documentazione di quell'anno o che attesti giudici. Restano perciò da scandagliare i non pochi registri notarili.

³⁶ *Cartolari notarili genovesi (1-149)* 1956-1961; *Cartolari notarili genovesi (150-199)* 1988; *Notai ignoti* 1988.

³⁷ È un percorso di ricerca che per i secoli XII e XIII meriterebbe comunque di essere sondato con sistematicità, data la ricchezza delle fonti genovesi; oltre a HYDE 1985, pp. 121-142, si veda anche in questo volume il contributo di Matthieu Allingri sulla situazione toscana sotto tale profilo.

dici *de collegio*, i quali possono con il loro più esiguo numero monopolizzare alcune magistrature. E tali magistrature possono risultare di non immediato interesse per quelle quattro famiglie, che dispongono comunque di una solida rete di alleati. I Salvago, i *de Mari* e i *de Camilla* continuano a ‘produrre’ giudici e accanto a loro si fanno avanti i Lercari e i Cattaneo. Colpiscono tuttavia i potenti *de Nigro*, ormai organizzati e bilocati in due larghe consociazioni familiari e, si badi, solitamente vicini ai Fieschi. Dopo aver investito sul giudice Pietro *de Nigro*, attivo tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo XIII, con un balzo di parecchi decenni essi si manifestano addirittura con tre esponenti: Domenico, Giorgio e Celesterio, rintracciabile almeno dal 1340 e che si rivelerà uno *iuris peritus* di buon peso³⁸. Va da sé che costoro appaiono in grado di condizionare gli orientamenti del collegio.

Per quel che concerne le altre categorie si può sottolineare come si ritrovino giudici del più risalente elenco, vale a dire Aldebrando *de Vezano* per quanti provengono dal *districtus* e Nicola Durante e Giovanni *de Galuciis* (questi in posizione di *leadership* forse per l’età avanzata), per coloro il cui profilo va ancora esplorato. Tali permanenze rendono vieppiù evidente come si sia affievolito il reclutamento dalla compagine dei non nobili, che è un’acquisizione di rilievo.

Altre possono essere le concause di quella apparente contrazione numerica del collegio, eccellente sensore degli sviluppi sociali, politici e istituzionali cittadini, ma occorre preliminarmente attuare qualche confronto con altri centri urbani coevi, meno animati sotto il profilo economico e commerciale, compreso quanto può comportare in termini di eventuali contenziosi. La situazione forse meglio documentata nel tempo è quella di Padova, un città di medie dimensioni, per la quale è stato stimato che nel 1320 avesse almeno 35.00 abitanti. Come a Genova, anche in questa città giudici e notai appartenevano (in linea di massima) a due diverse associazioni. Per esempio – e sono dati da accogliere con qualche prudenza – nel 1280 si contavano probabilmente 85 giudici e all’inizio del secolo XIV 140, registrando poi una caduta: nel 1320 sono 68, nel 1347 41³⁹. A prescindere dai motivi di questo notevole calo e tenendo conto del

³⁸ BEZZINA 2018 (utile per il rinvio alla letteratura precedente), pp. 12-13, 14 nota, 15 nota (per l’attività di Pietro *de Nigro* negli anni Cinquanta, si tenga conto che il notaio Simon *Bastonus* roga spesso a casa sua nel 1254: *Notai antichi* 53, per esempio f. 1v, luglio 8 e f. 2v, luglio 10). Si veda anche *Relations commerciales*, n. 98 (1340).

³⁹ HYDE 1985, pp. 49, 123, 124; questi dati vanno meglio considerati alla luce del commento di BERENGO 1999, p. 143: «Quando... a Padova nel 1296 gli iscritti al Collegio toccano l’eccezionale punta di 126, è in gioco la circostanza che anche i forestieri operino come giudici nella città e nel distretto, o insegnino nello Studio, o siano al servizio della curia vescovile, devono essere immatricolati; e vi figurano verosimilmente anche quei giuristi padovani che in quel momento stanno prestando la loro attività fuori dalla patria. Del resto il censimento del 1320, riducendo questa cifra a poco più della metà, a 66

dato un po' inquinante della presenza dello *Studium* patavino dal 1222, può colpire come anche al punto più basso di questa traiettoria i giudici della città veneta raggiungessero percentuali più alte rispetto all'insieme della popolazione cittadina di quelle genovesi, tenuto conto di entrambi gli elenchi. A Verona, egualmente più piccola del centro ligure, perché ai primi decenni del Trecento doveva avere circa 30.000 abitanti⁴⁰, una *matriculla iudicum... qui sunt del collegio* quasi coeva di quella genovese del 1316-1318 annovera un numero identico di professionisti, 42, nella proporzione però di 21 *de Verona* e di 21 *forenses*⁴¹. Al confronto con la città dell'Adige, Genova pare attenta a non mescolare giudici di diversa provenienza recente, mentre non si avverte una grande sproporzione nel numero dei giudici propriamente cittadini.

Il problema della consistenza del collegio dei giudici ha una ovvia rilevanza perché è eloquente di due ambiti della loro attività: l'impiego di costoro innanzitutto nelle magistrature cittadine e del *districtus* e la consulenza privata. In primo luogo, quanti giudici potevano venire assorbiti dall'organismo comunale o nel governo del *districtus* ligure, oltre a essere a disposizione per ricoprire ruoli fuori patria, come avverrà nel caso di Celesterio *de Nigro*, incaricato di ambasciate prima e dopo il 1344⁴²?

Indirizzano verso una risposta, solo parziale, due previsioni di bilancio della costosa macchina funzionariale dispiegata in città e nella regione ligure datate una 1303⁴³ e l'altra al più tardi nel 1313⁴⁴, quando Enrico VII appare presente a Genova. Entrambe ne illustrano con dettaglio l'articolazione e lasciano comprendere l'atteggiamento di fondo riguardo il reclutamento anche di esperti di legge⁴⁵.

nominativi, viene a confermare la natura di quella prima fonte [la matricola del 1296]». Per Milano a fine Duecento, cioè un'altra delle grandi città italiane, PADOA SCHIOPPA 2015, p. 324, considera attendibile la valutazione di 120 iscritti al collegio.

⁴⁰ VARANINI 2019, p. 70.

⁴¹ *Statuti veronesi*, pp. 120-122. L'elenco risulta ripetutamente aggiornato, con nomi raschiati o scritti su raschiatura, e i *forenses* hanno dichiarata provenienza da Bologna, Reggio, Brescia, Firenze, Cremona, Parma, Piacenza; l'areale di reclutamento genovese resta invece ancora da esplorare. Altre matricole cittadine di giudici *de collegio* sono successive alla crisi demografica avviata a metà Trecento e poco fruibili nella prospettiva che qui interessa: si veda per esempio MEYER - HOLZ 1989, BRAMBILLA 2005, TREGGIARI 2015 e la ricca serie di dati presentata da BERENGO 1999, pp. 342-344.

⁴² Si veda PIERGIOVANNI 1991 e, per le ambasciate del 1367 e del 1368, GUGLIELMOTTI in corso di pubblicazione.

⁴³ *Regulae Comperarum capituli*, coll. 37-242; il segmento relativo al tentativo di riforma prende le coll. 167-175.

⁴⁴ Torino, Archivio di Stato, Corte, *Paesi, Repubblica di Genova*, m. 1, n. 17.

⁴⁵ Ne ho trattato in GUGLIELMOTTI 2019.

Il bilancio provvisorio ‘dello stato’ del 1303, anzi, riflette un tentativo, che non si può verificare in quale misura venga poi realizzato, di *diminutio expensarum*, operando su un duplice piano: una decurtazione sia dei salari di alcuni ufficiali sia del numero di dipendenti e funzionari del comune. Nella previsione del 1303 si tratta poco di giudici, ma il taglio negli emolumenti è sicuro per quelli che tradizionalmente sono reclutati dall'esterno, perciò con minor appetibilità di tali posizioni:

« Iudici constituto in Capitulo super condempnacionibus lib. CXXX. Diminute sunt omnes; et dictum officium fiat per unum ex iudicibus domini potestatis »⁴⁶.

Nelle previsioni del 1313 si precisa invece che i giudici del podestà sono quattro⁴⁷ ed è facile constatare, scorrendo la documentazione, come non siano cittadini genovesi o abitanti del *districtus*. Inoltre

« tres iurisperiti forenses eligebantur omni anno, qui habebant pro eorum salario pro quolibet libris C et habebant ipsi tres in summa libre CCC, quorum unus erat consul burgi ad reddenda iura civilia, alius consul civitatis et alius consul foritanorum »⁴⁸.

Nell'amministrazione della giustizia a Genova ha infatti una lunghissima tenuta il sistema, finora poco studiato⁴⁹, dei consoli dei placiti. i quali – istituiti nel 1130 – operano sulla base delle compagne, cioè le associazioni a carattere locale, di quartiere, in cui la città ligure è ripartita sotto il profilo delle competenze politiche, militari, fiscali e appunto dell'amministrazione della giustizia; le compagne sono ordinate in due blocchi di quattro, quelle settentrionali *deversus burgum* e quelle meridionali *deversus civitatem*, con sedi per ciascun blocco che nel tempo fanno riferimento a edifici diversi. A questa magistratura collegiale, di composizione a lungo oscillante tra i 2 e gli 8 membri, si aggiunge un consolato per gli stranieri, attestato dal 1197. Con qualche salto di anni, gli Annali cittadini riportano il nome di questi personaggi fino al 1249 e poi per il triennio 1265-1267: si tratta spesso di cittadini genovesi, non qualificati esplicitamente come giudici⁵⁰. Occorrerebbe tuttavia indagare quale

⁴⁶ *Regulae Comperarum capituli*, col. 168. Non è chiaro, nella stringatezza del dettato documentario, quale sia l'esatto significato di quel *Capitulum* (senza escludere possa essere inteso come un riferimento agli statuti).

⁴⁷ Archivio di Stato di Torino, Corte, *Paesi*, Repubblica di Genova, m. 1, n. 17, f. 1r.

⁴⁸ *Ibidem*, f. 2r.

⁴⁹ Oltre al contributo di Giovanna Orlandi in questo volume, si disporrà tra breve della sua tesi di dottorato, *Il comune di Genova tra il 1250 e il 1270: uffici e reclutamento, notariato e giudici*.

⁵⁰ *Annali*, p. 99; ma si veda sopra, nota 27, il caso del giudice Nicolò *de Vultabio*; sui consoli dei placiti e il loro operato si veda in questo volume il contributo di Marta Calleri.

tipo di funzionario e quale tipo di attività giudiziaria copra il termine *consul* nel tempo e specie nel tardo secolo XIII, prima di cedere alla tentazione di definire arcaico questo sistema. All'inizio del Trecento si può comunque prendere atto di un avvenuto ordinamento, che prevede il reclutamento di *iurisperiti forenses* per le due sedi decentrate in cui si amministra la giustizia.

Ecco dunque un'altra domanda cruciale. Sono attinti dal gruppo dei giudici, di quale rango e in quale misura, i funzionari, i castellani e soprattutto i podestà dei luoghi e delle circoscrizioni del *districtus* o sotto controllo genovese che tra il 1303 e il 1311-1313 si contano in almeno una trentina, pur tenuto conto che taluni esigono competenze tutte militari? Ho già sottolineato in altra sede la difficoltà a fornire risposta⁵¹, ma è probabile che nel suo complesso il collegio sappia considerare con prudenza e realismo le proprie prospettive.

Se ci limitiamo, come per il momento è opportuno, alla maggior città ligure, rimandando ad altra indagine un censimento delle posizioni occupate dai diversi giudici in seno alle magistrature più note e appena citate, si può guardare adesso a quei professionisti che operano nell'ambito di altre magistrature, di cui specie per i primi decenni qui in considerazione si hanno solo occasionali notizie. Pur in regime di opulenza documentaria, si sono infatti conservati registri che raccolgono esclusivamente gli atti di specifici uffici solo a partire dalla seconda metà del Trecento. Questo dato, per inciso, ha contribuito a inibire l'interesse storiografico per l'evoluzione dell'organigramma comunale nel tempo⁵², comprese le esigenze via via maturate dai diversi uffici in materia di ricorso – provvisorio o stabile che sia – a esperti di diritto.

Presento adesso casi di magistrature non ricordate nelle due previsioni di bilancio sopra citate perché forse condotte su un organigramma poco aggiornato. A riprova della sperimentale istituzionale del periodo, che poteva avere ricadute anche sul reclutamento dei giudici *de collegio*, due casi mostrano l'immissione di giudici extragenovesi nel contesto cittadino. Nel primo esempio Guirardo *de Mayneriis*, *iudex constitutus super Officio Robarie*, insieme con il podestà genovese, Simeone *domini Henguelfredi* proveniente da Padova e gli altri 8 funzionari di quell'ufficio, nel 1311 – dunque a ridosso dei due documenti ora citati – riceve la scomunica per non aver interrotto il processo contro tre esponenti della nobile famiglia genovese Cattaneo, autori del sequestro di un carico di pepe su una nave anconetana. Si badi fra l'altro che questa è una delle più risalenti attestazioni dell'ufficio preposto a ri-

⁵¹ GUGLIELMOTTI 2019, in particolare pp. 722-723.

⁵² Una buona base di partenza, con un elenco degli uffici, è il documento citato sopra, alla nota 46, senza che tuttavia illustri in maniera completa le magistrature esistenti, come si vede qui di seguito.

sarcire, dietro reclamo, le vittime di atti di pirateria perpetrati da cittadini genovesi, cui sovrintende quel giudice⁵³. Nel secondo caso Borborino di Pontremoli e Ottolino *de Sancto Syllo* di Cremona, che sono giudici *callegarum* del comune di Genova e che agiscono *in palacio de Mari, ubi regitur curia callegarum*, dichiarano rispettivamente nel 1315 e nel 1327 le prime di una serie di esenzioni per i marchesi di Gavi contro le pretese avanzate dagli appaltatori di due diverse gabelle, cioè dei privati molto interessati a una larga e comprensiva raccolta⁵⁴.

Infine, si ha modo di vedere un giudice pienamente attivo nel disegno di adeguamento della macchina istituzionale. Nel 1313 il Consiglio dei 24 sapienti « si era posto il problema di una totale riorganizzazione della materia relativa al commercio genovese in Crimea, compresa la ristrutturazione degli uffici locali e la regolamentazione del commercio nel Mar Nero »; nominata una commissione, uno dei suoi membri, Pietro *de Ugolinis*, che figura nel primo elenco dei giudici *de collegio*, dà lettura della relazione da cui poi scaturisce la decisione di creare il nuovo ufficio di Crimea (*Gazaria*)⁵⁵.

2. Interazioni: famiglie nobili, luoghi, clientele

La questione di fondo che andrebbe affrontata, e che richiede indagini molto larghe ancora da condurre, a partire da un censimento degli arbitrati (a chiunque siano affidati e sempre nella consapevolezza di un quadro documentario opulento, ma comunque mutilato), è se i giudici di ciascuna delle tre categorie proposte, quando non lavorano per un pubblico ufficio, si costruiscano o meno una clientela privata che ne rispecchi in qualche modo origine e rango, analogamente a quanto può accadere per molti notai, che possono unire le due attività e presentare profili assai differenziati⁵⁶. Ed è parimenti necessario almeno chiedersi in quanti casi sui condizionamenti dei *network* che si dipanano attorno ai giudici prevalgano competenze ed esperienze acquisite da ciascun professionista. Mi limiterò a rivolgermi ad alcune prime questioni.

Si può partire proprio dai giudici della compagine più facilmente riconoscibile, calati nei propri contesti innanzitutto familiari. Le indagini a base prosopografica in

⁵³ Leonardo de Garibaldo, nn. 186-187. Su questa magistratura si veda per esempio KEDAR 1985, p. 332, che ne colloca la prima istituzione nel 1296.

⁵⁴ Lo si ricava da un *liber* fatto allestire proprio dai marchesi, affidando al notaio Andriolo, figlio di Stefano di Oledo, la registrazione di documenti di privilegi e immunità al trasparente fine di preservare uno stato di esenzione: ROVERE 1996, nn. 27 e 28.

⁵⁵ FORCHIERI 1974, per la citazione p. 9.

⁵⁶ Si vedano di recente i lavori raccolti in Notariorum itinera 2018.

corso su famiglie della aristocrazia cittadina e sui loro sviluppi in quanto aggregati a base familiare, a Genova noti come alberghi, consentiranno di riconoscere anche per la prima metà del secolo XIV il ruolo che possono ricoprirvi i giudici di ‘famiglia’⁵⁷. In attesa di questi risultati, propongo un interrogativo alquanto specifico e che riguarda l’oculata gestione dei patrimoni, innanzitutto immobiliari (specie sotto il profilo delle spettanze ereditarie), la previsione dei gravami fiscali e la sicurezza degli investimenti effettuati: è riconoscibile il contributo di un giudice ‘di famiglia’ nella scelta di separare un albergo in due rami, che mantengono il medesimo cognome ma aggiungono un riferimento topografico? Denise Bezzina saprà fra breve fornire una risposta esauriente nel caso dei *de Nigro*, presto bipartiti. Ma l’interrogativo su questo ipotetico ruolo dei giudici ‘di famiglia’ vale per esempio anche per gli Spinola, precoci nel darsi riconoscibilità di albergo e presto divisi nei rami di San Luca e di Luccoli, e per i *de Mari*, che all’inizio del secolo XV hanno da tempo assunto addirittura tre distinti predicati, cioè *Sancti Petri*, *Platee Marmoree* e *de Luculo*⁵⁸.

Mi rivolgo adesso a due ambiti problematici più abordabili in questa sede. Il primo concerne i luoghi dell’attività non istituzionale dei giudici, cioè la consulenza condotta al di fuori dei pubblici uffici. Giovanna Petti Balbi ha già giustamente sottolineato nel 2009 come «un’aspirazione assai diffusa tra i notai, sia strutturati sia liberi professionisti, è la conquista di un *ubi consistam* in prossimità dell’abitazione o dello studio di un giudice» e ha fornito sostanziosi esempi trecenteschi di notai che rogano per lo più sotto il portico o nella loggia della casa di altrettanti giudici⁵⁹. Questi primi risultati possono essere ulteriormente commentati.

Merita intanto notare che, quando un notaio dichiara come data topica l’abitazione di un giudice, spesso cadono gli altri riferimenti proprietari e, quando c’è, nella specificazione topografica si menziona la *contrata*, cioè la via. Di conseguenza, ci si può adesso orientare con certezza in merito all’ubicazione dell’edificio solo se si tratta di

⁵⁷ In GUGLIELMOTTI 2017, p. 61, guardando al secolo precedente a quello preso in esame in questa ricerca, ho sottolineato l’importanza che ha per la famiglia Squarciafico – emergente e non della più risalente nobiltà, in quanto in origine occupata nei trasporti su mulo – l’aver investito precocemente nella formazione di un giudice, attivo negli anni Trenta.

⁵⁸ Come testimoniato dagli inventari immobiliari familiari condensati in un censimento fiscale che abbraccia i soli alberghi cittadini (con qualche omissione): ASGe, *Antico Comune*, 559, *Gabella possessionum* (1414), ff. 144-148, 241-247, 312-321.

⁵⁹ PETTI BALBI 2009, pp. 36-37, la quale ha attinto dagli inventari curati da Marco Bologna, *Cartolari notarili genovesi (150-299)* 1990 e *Notai ignoti* 1988: a questi repertori sono ricorso anch’io per i casi che presento di seguito, senza rimando specifico (peraltro facilmente reperibile), in ragione dello spazio qui concesso.

giudici esponenti delle grandi famiglie nobili che operano nella abitazione propria o di un parente. Una formulazione della data topica di questo tipo risponde a esigenze di sintesi e discende anche dal fatto che quella informazione prevale su ogni eventuale altra precisazione: qualifica infatti l'operato stesso del notaio, in quale si trova nella condizione forse di poter chiedere agevolmente una consulenza o di farla chiedere dal suo cliente, magari di accedere a un codice di leggi e certamente di intercettare dei clienti.

Va ribadito come possa trattarsi di una simbiosi utile per entrambe le parti, da replicare non appena viene meno. Lo mostra bene il caso del *dominus* Novellino di Gavi. Questo *iudex*, che abita genericamente nella *contrata* di San Lorenzo e che non sappiamo se sia ascrivibile alla stirpe dei marchesi omonimi, si è accordato perché lavori sotto il portico della sua abitazione il notaio Ugolino Cerrino, attestato tra il 1309 e il 1315. Costui è apparentemente sostituito prima nel 1321 con Benedetto *de Vivalda*, poi nel 1321-1324 con un notaio rimasto effettivamente ignoto e infine nel 1324 con Antonio di Gregorio, il quale tuttavia roga anche in altre postazioni. Non mancano infatti i notai che possono lavorare simultaneamente, magari solo a tratti, in più luoghi. E si può considerare una sostituzione inversa, menzionata pure da Petti Balbi, che apre a situazioni in cui tali rapporti biunivoci sono ricontrattabili. Il notaio Bartolomeo *de Bracellis* roga prima, nel 1334, *in plathea Malocellorum sub logia domini Malocelli de Malocellis iurisperiti* e poi, nel 1342, *in logia domus domini Iohannis de Galuciis iudicis*⁶⁰.

Non è affatto casuale il nesso fra luogo di lavoro dei notai e luogo di residenza dei giudici se si tiene a mente, per esempio, l'oculatezza con cui sono condotte le scelte insediative dell'aristocrazia oppure come appaia nel suo insieme coerente la distribuzione delle abitazioni di lavoratori e botteghe di artigiani sul suolo urbano. I notai cercano infatti sinergie non solo con i giudici ma anche con altri professionisti (per esempio i drappieri) in grado di convogliare una clientela verso i loro stalli⁶¹. Va sottolineata ancora una volta, tuttavia, la necessità di censire, con notevole impegno, le ricadute documentarie di questa contiguità di residenze e sedi di lavoro sotto la specie delle tipologie di atti prodotte e registrate nei cartolari dei notai: quante informali composizioni si possono avvertire e soprattutto quanti arbitrati si possano contare nei protocolli del notaio che roga sotto casa di un giudice?

⁶⁰ PETTI BALBI 2009, p. 37. Si badi tra l'altro al fatto che qui non si ritiene necessario qualificare Giovanni *de Galuciis* come *iurisperitus* (si veda sopra, testo corrispondente alla nota 29).

⁶¹ A ciò sono dedicate ampie parti di GROSSI BIANCHI - POLEGGI 1987² mentre per quanto riguarda le studiate sinergie tra notai e altri esponenti di mestieri e professioni prestigiose si può vedere GUGLIELMOTTI 2018.

In merito all'ubicazione delle case dei giudici, infine, non sorprende che quelle di cui si trova più facilmente notizia siano nel cuore della città: presso gli aggregati insediativi delle famiglie nobili, specie quando siano queste a esprimere dei professionisti, oppure in prossimità della cattedrale di San Lorenzo e del *palacium novum* del Comune. Alcune residenze sono situate lungo la *contrata* di San Lorenzo, che congiunge il palazzo del Mare – cioè l'attuale palazzo San Giorgio, dove come si è visto hanno sede uffici preposti alla riscossione delle imposte – alla maggior chiesa cittadina. Si affacciano su questa breve via le abitazioni di Novellino *de Gavio* (1309, 1315, 1321), Andrea di Bartolomeo (1315), Andrea *de Cassino* (1329, 1330)⁶², Giovanni *de Cruce* (1334, 1336), Giorgio *de Nigro* (1343): non si tratta probabilmente di un elenco completo data la perdita di tanti cartolari notarili, ma colpisce come, con l'eccezione del *de Nigro* che fa parte di un albergo con case situate proprio di fronte alla cattedrale⁶³, si tratti di professionisti che non appartengono alla nobiltà cittadina. Nella *contrata Sancti Laurencii* questi giudici, che scommettono su un avanzamento o un consolidamento sociale ed economico, cercano e trovano visibilità e immediata reperibilità. In definitiva, anche i giudici concorrono, ma con molte sfumature, alla gerarchizzazione e alla definizione degli spazi urbani. Invece il giudice Gabriele *de Gavio*, che appartiene sicuramente alla stirpe marchionale, nel 1331 dispone di due abitazioni, una nel cuore del nucleo più antico della città (*in contrata Clavice*), la seconda sul colle di Carignano, in corso di urbanizzazione: appare a maggior ragione interessante come il notaio Antonio Fellono segua il giudice nei suoi spostamenti, rogando per il marchese in entrambi i luoghi a distanza di poche settimane⁶⁴.

⁶² Questo giudice proprio nel 1330 è protagonista, senza rivestire adesso un ruolo pubblico ma operando in una delle sedi in cui si amministra la giustizia (il palazzo di Serravalle), di un atto dal contenuto non chiarissimo in cui rilascia ricevuta a Giovanni Botacio di 71 lire, somma restante di 84 lire e rotti equivalenti al valore di cinque parti di una casa *in contrata Clavice*, posta in asta pubblica per ordine del giudice e assessore (*Antonio de Inghibertis*, n. 16). In definitiva, Andrea *de Cassino* sembra essersi giovato della propria professione per accedere a informazioni relative al mercato immobiliare e per inserirsi nella trattativa.

⁶³ BEZZINA 2018, pp. 12-14.

⁶⁴ ASGe, *Notai Antichi* 261, not. Antonio Fellono, f. 19r, 1331, aprile 23 (*in contrata Clavice, sub porticu domus domini Gabriellis de marchionibus Gavii iudicis*); f. 20rv, 1331, maggio 27 (*in Calignano, in domo domini Gabrielis de marchionibus Gavii iudicis*, così come alcuni testimoni si qualificano da Carignano), f. 20v, 1331, giugno 7 (*in Calignano, in domo dicti Gabrielis*, che è autore del documento); f. 48v, 1331, settembre 10 (*in contrata Clavice, sub porticu domus Gabrielis de marchionibus Gavii iudicis*); f. 48v, 1331, ottobre 16 (*in contrata Clavice, sub porticu domus domini Gabrielis*); ff. 48v-49r, 1331, ottobre 23 (*in contrata Clavice, sub porticu domus domini Gabrielis de marchionibus Gavii iudicis*); ff. 54v-55r, 1331, novembre 18 (*in contrata Clavice, sub porticu domus domini Gabrielis de marchionibus Gavii*).

Resta aperto il problema della residenza dei giudici in aree meno coperte da documentazione, dove risulta insediata una nobiltà di più recente visibilità e successo. Il rischio di costruire una prospettiva parziale e distorta diventa chiaro se consideriamo per esempio che nella settentrionale e ‘periferica’ compagna di Borgo un notaio importante come Tommaso *de Casanova* nel 1315 roga, con estrema frequenza, *in plathea Pillavicinorum et Calvorum sub porticu domini Artusi de Pillavicinis iudicis*.

Il secondo ambito problematico riguarda le specializzazioni ‘private’ di ciascun giudice e di ciascuna categoria di giudici: un campo come si è detto larghissimo, in cui l’individuazione del notaio (e dei suoi registri) che lavora quasi in simbiosi con un giudice è essenziale. E a questo proposito non si può che ribadire come un accurato censimento di liti e arbitrati, ancora da avviare e certo non praticabile in questa sede, potrà rendere più chiari quei funzionamenti della giustizia informale che per Genova restano ancora quasi interamente da indagare.

Si può per adesso compiere un primo sondaggio, adottando una prospettiva ribaltata, e muovere dalle scelte e dalle propensioni di chiese e monasteri, senza però poter attuare generalizzazioni. Se si rivolge l’attenzione ai tre protocolli che con un totale di 363 atti coprono due interi anni, dal gennaio 1310 al dicembre 1311, dell’attività del notaio Leonardo *de Garibaldo* in quanto *scriba curie archiepiscopi*, si può misurare accuratamente quali e quanti giudici include nella propria cerchia relazionale la più importante istituzione ecclesiastica cittadina quando deve affrontare questioni, cause e arbitrati che ineriscono davvero ogni ambito (patrimoniale, gestionale, ecclesiastico, sacramentale). Con molta regolarità, circa una volta su 8 documenti per un totale di 45 occasioni, il giudice Percivalle *de Portu* figura nel palazzo arcivescovile, quasi sempre nella veste di testimone con un compito per così dire di monitoraggio e verosimilmente di consulenza. È lecito chiedersi se e in quale forma venga remunerato questo giudice dal profilo per adesso ancora molto opaco, forse a fine carriera dal momento che non figura nell’elenco di giudici *de collegio* del 1316-1318. Percivalle risulta occasionalmente affiancato da un secondo giudice, Ianuino *de Vallentibus*, che in due vertenze è anche individuato quale arbitro⁶⁵.

⁶⁵ Leonardo de Garibaldo: per Pietro de Portu i nn. 7, 8, 9, 16, 19, 47, 57, 68, 79, 81, 82, 92, 94, 100, 105, 108, 112, 115, 117, 120, 121, 128, 130, 131, 140, 141, 150, 151, 152, 154, 173, 174, 177, 180, 185, 202, 207, 225, 228, 249, 250, 251, 283, 290, 343 (a riprova della sua affidabilità riconosciuta dalle autorità religiose cittadine, è citato anche quale procuratore del monastero di San Siro, n. 334); per Ianuino de Vallentibus presente quale testimone i nn. 173, 177, 180, 181, 202, 249, 250, 251, mentre quale arbitro i nn. 194 e 252.

E non è affatto una scelta neutra che una chiesa o un monastero si affidino per un arbitrato a un giudice oppure a un religioso, perché può dipendere da un variabile impasto di motivi che includono oneri economici, parentele, competenze in materia di diritto, prestigio, devozione, contiguità di sedi e altro ancora. Mi limito a citare un caso relativo al monastero periurbano di San Benigno di Capodifaro datato 1337. Per una questione squisitamente economica, vale a dire una vertenza relativa a due contratti di livello, l'abate Aimerico con tutti i monaci, da una parte, e Bonifacio *de Rogerio* con il figlio Ruffino, dall'altra, eleggono arbitri Andrea *de Goano*, priore della chiesa di San Matteo (al tempo stesso parrocchia e dipendenza dell'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte), e Pagano, preposito della chiesa di Santa Maria di Castello (di impronta vescovile)⁶⁶. Qui è chiaro che si punta in primo luogo sul prestigio e sull'autorevolezza di due eminenti religiosi.

È altrettanto interessante notare un altro dato di fatto, rivelatore di circuiti di socializzazione e 'ingaggio' di giudici abbastanza distinti l'uno dall'altro. Se prendiamo gli altri 11 professionisti citati nei registri di Leonardo *de Garibaldo*, infatti, solo 3 provengono con certezza dalla nobiltà cittadina: in un'unica occasione Pascale Salvago e Meliardo Salvago (solo il secondo poi comparirà nell'elenco dei giudici *de collegio*)⁶⁷ e 5 volte Nicolino *Cardinalis* (anch'egli compreso nell'elenco) che oltretutto è un Fieschi, cioè un esponente della prestigiosa e potente famiglia che piazza con frequenza suoi membri negli enti religiosi cittadini e nel capitolo cattedrale in particolare⁶⁸. Degli altri solo alcuni ricorrono nel primo elenco da cui ho preso le mosse e si collocano in un'area socialmente ed economicamente meno riconoscibile e meno indagata⁶⁹.

⁶⁶ *San Benigno*, n. 114.

⁶⁷ *Leonardo de Garibaldo*, nn. 180 e 181. Un'altra coppia di giudici proviene dalla medesima famiglia: si tratta di Enrico *Yllionis*, nn. 12, 69, 73, 185, 251 e Francesco *Yllionis*, n. 180.

⁶⁸ *Ibidem*, nn. 35, 73, 283, 331, e sopra, nota 13, anche per l'appellativo *Cardinalis*.

⁶⁹ *Ibidem*: Accursio *de Monticellis* (nn. 36, 83, 106, 140), Marino *de Vultabio* (n. 81), Cavallino *de Medicis iurisperitus* (n. 92), Giacomo *de Gavio* (nn. 104, 233, 238, 283, 307), Percivalle *de Portu Mauricio* (nn. 308-309). La canonica di Santa Maria delle Vigne si rivolge nel 1342 a professionisti ascrivibili a due diverse gruppi, cioè lo *iurisperitus* Giorgio *de Nigro* e Benedetto *de Castellione iudex: Santa Maria delle Vigne*, nn. 186-190. Un chiaro legame tra un giudice che organizza accortamente il futuro della propria discendenza e la maggior chiesa cittadina si avverte nel 1310, quando Novellino *de Gavio* (sopra, testo corrispondente alle note 60 e 62) è citato quale padre di due fratelli appena tonsurati (n. 156); l'anno dopo costui è consultato dal rappresentante della curia arcivescovile per una causa matrimoniale (n. 308).

2.1 *Professionisti reclutati dall'esterno per le magistrature genovesi: un primo caso*

Esterni a circuiti di questo tipo sono, quasi per definizione, i giudici chiamati da altre città a ricoprire importanti incarichi a Genova, che solo occasionalmente emergono dalle fonti consultate. Ma il testamento di Raimondino *de Alguisiis* di Cremona, datato 1336, consente uno sguardo ravvicinato su come un giudice possa interpretare il proprio trasferimento, benché non sia noto quale ufficio abbia ricoperto. Emergono il senso di provvisorietà del soggiorno genovese e la noncuranza rispetto alla creazione di una sia pur minima rete locale, interpretabile forse quale volontà di mantenere una posizione neutra e imparziale. Raimondino si dichiara malandato di salute eppure è in grado di recarsi nel luogo che per lui è il riferimento principale in quanto vi si esplica o è coordinata la sua attività professionale, cioè il palazzo comunale. Qui ricorre al notaio Antonio *de Inghibertis de Castro* e, con la certezza della presenza tra gli altri testimoni di due notai (Ianuino Carmenario e Gioannino *de Gavio*), lascia disposizioni che palesano il suo saldo legame con la città di origine. Risulta di un certo interesse il fatto che la dote riattribuita alla moglie, a quanto pare trasferitasi con lui nella città ligure, sia alquanto modesta (l'equivalente di 23 lire). Quasi a rimedio del non molto che la donna si vedrà restituire, si precisa che *corigieae omnes argenti sint sue*: si tratta di oggetti di facile trasporto e rapidamente convertibili in denaro qualora la donna si trovasse in difficoltà.

Se poi si guarda a una delle ipotesi relative ai figli, un maschio e una femmina, emerge un'altrettanto concreta realtà. Il fatto che, al pari di tutti gli altri non specificati beni, *omnes libros et drapos quos habeo in Ianua* siano *communes* ai due fratelli (a meno che il figlio non destini alla sorella entro un anno la somma di 100 lire, cioè una dote di valore medio-basso) potrebbe suggerire sia che permane una base domestica nella città lombarda dove si tengono altri oggetti, sia che il giurisperito conduca occasionalmente un commercio integrativo dei suoi redditi professionali. Non si vede peraltro un'immediata disponibilità di numerario. Qualora la morte di Raimondino sopraggiungesse a Genova, alla sepoltura presso la locale chiesa dei frati minori si dovrà provvedere con il corrispettivo del valore del *librum suum qui vocatur 'Digesta nova'*, secondo una pratica non rara di stima monetaria di un codice che in questo caso è proprio il primissimo strumento per l'esercizio della professione⁷⁰. Si tende a escludere in tal modo, per inciso, che un figlio maschio di Raimondino proseguiva la professione paterna. Tutti gli altri lasciti, di modesta entità, vanno a enti

⁷⁰ Quello delle biblioteche giuridiche presenti o accessibili a Genova resta un campo ancora da sondare (ammesso che risulti documentariamente possibile): per un orientamento di massima nel contesto italiano si può far riferimento ad ASCHERI 2001.

religiosi di Cremona, monetizzando beni mobili di cui è stilato un elenco che include altri due libri, alcune armi e due somari *ad equitandum*.

L'unico legame personale esplicito con Genova si apprezza dall'incarico affidato al preposito Giovanni della chiesa di San Nazario, che lascia intuire come l'abitazione del giudice possa trovarsi lì nei pressi, cioè nella parte più vicina al mare del quartiere di Castello, da tempo periferico rispetto ai luoghi di governo e di esercizio del potere. Il religioso custodirà il testamento, gestirà nell'immediato i beni mobili di Raimondino che si trovano a Genova e fisserà piccole somme per due servitori – e quello di cui è fatto il nome è oltretutto di provenienza extragenovese, Rubeo *de Parma* – quali uniche disposizioni di natura 'affettuosa', senza che vi sia traccia di lasciti pii destinati a qualche contatto privilegiato del giudice nella città ligure⁷¹.

3. *Nota conclusiva*

Per quanto sia necessario inoltrarsi ancora a fondo nello spoglio dei cartolari notarili al fine di giungere davvero a risultati pieni, si è visto quanto sia stretto e funzionale il legame tra giudici e notai, anche quando i primi prestino la propria consulenza a privati. Occorrerà riprendere e sondare la tenuta di un'affermazione di Giovanna Petti Balbi riguardo al «processo di coagulo e di affermazione del “popolo”... più lento» che in altre città, concluso solo nel 1339 con l'avvento del dogato di Simon Boccanegra e con un tardo ma rapido affermarsi quale ceto dei notai, che si propongono come rappresentanti più qualificati degli artefici e del popolo minuto⁷²: ma, come sintetizza Lorenzo Tanzini, «senza assurgere a un rilievo politico notevole»⁷³.

È opportuno aggiungere, in ogni caso, che i notai possono fungere da primi mediatori 'naturali' sotto il profilo politico anche rispetto ai giudici, i quali nella loro veste organizzata nel 1344 si presentano come un collegio alquanto ristretto e soprattutto a composizione prevalentemente nobiliare, che non pare porlo in sintonia con il nuovo governo.

⁷¹ Antonio de Inghibertis, n. 118.

⁷² PETTI BALBI 2006, p. 329.

⁷³ TANZINI 2017, p. 128.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

- *Antico Comune*, 559, *Gabella possessionum* (1414).
- *Notai Antichi* 53, 119, 205.I, 261.
- *Notai Ignoti* XI, fasc. 7.

TORINO, ARCHIVIO DI STATO

- Corte, *Paesi*, Repubblica di Genova, m. 1.

TORINO, BIBLIOTECA REALE

- ms. Storia Patria 291.

BIBLIOGRAFIA

- ALLINGRI 2022 = M. ALLINGRI, *Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans : autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarentigia (XI^e-XIV^e siècle)*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 551-590.
- Annali* = *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLI al MCCLXXIX*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 4, Roma 1926 (Fonti per la Storia d'Italia, Scrittori, secolo XIII).
- Antonio* de Inghibertis = *Antonio de Inghibertis de Castro (Genova, 1330-1346)*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2020 (Notariorum Itinera, VI).
- ASCHERI 1846 = G.A. ASCHERI, *Notizie storiche attorno alla riunione delle famiglie in alberghi a Genova*, Genova 1846.
- ASCHERI 2001 = M. ASCHERI, *I manoscritti giuridici tardomedievali: alcune ricerche recenti, alcune priorità*, in *A Ennio Cortese*, I, Roma 2001, pp. 15-41.
- ASCHERI 2006 = M. ASCHERI, *I giuristi: categoria professionale e presenza culturale*, in *L'Italia alla fine del medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo*, II, a cura di F. CENGARLE, Firenze 2006 (Studi e ricerche, 10), pp. 87-110.
- BERENGO 1999 = M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino 1999 (Biblioteca di cultura storica, 224).
- BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- BRAMBILLA 2005 = E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere. Università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo). Con un saggio sull'arte della memoria*, Milano 2005.
- BRAMBILLA 2007 = E. BRAMBILLA, *Collegi dei dottori universitari e collegi professionali*, in *Storia delle Università in Italia*, a cura di G.P. BRIZZI - P. DEL NEGRO - A. ROMANO, II, Messina 2007, pp. 303-346.

- CALLERI 2022 = M. CALLERI, *L'altra giustizia. Le sentenze arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 183-202.
- Cartolari notarili genovesi (1-149) = *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario* [a cura di G. COSTAMAGNA], vol. I, parti I e II, Roma 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- Cartolari notarili genovesi (150-299) = *Cartolari notarili genovesi (150-299)*, vol. II, *Inventario*, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1990 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, CXI).
- COVINI 2016 = M.N. COVINI, *Professione legale e distinzione sociale: casi lombardi fra Tre e Quattrocento*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, a cura di L. TANZINI - S. TOGNETTI, Roma 2016, pp. 299-323.
- Documenti Novi e Valle Scrivia I = A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia, I (946-1230)*, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 51).
- Documenti Novi e Valle Scrivia II = A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia, II (1231-1260)*, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 52).
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutors G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- FORCHIERI 1974 = G. FORCHIERI, *Navi e navigazione a Genova nel Trecento. Il «liber Gazarie»*, Genova 1974 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 17).
- GILLI 2003 = P. GILLI, *La Noblesse du droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l'Italie médiévale (XII^e-XV^e siècles)*, Paris 2003 (Études d'histoire médiévale, 7).
- Giustizia, istituzioni e notai 2022 = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6).
- GROSSI BIANCHI - POLEGGI 1987² = L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1987².
- GUGLIELMOTTI 2013 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova*, Spoleto 2013 (Il medioevo nelle città italiane, 6).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «Agnacio seu parentella». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Il notaio Ingo Contardi e la sua clientela nella Genova del pieno Duecento*, in *Notariorum itinera* 2018, pp. 85-115.
- GUGLIELMOTTI 2019 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova e il territorio ligure all'inizio del trecento: podesterie, castellanerie, signorie e grandi famiglie*, in «Società e storia», 166 (2019), pp. 791-822.
- GUGLIELMOTTI cds = P. GUGLIELMOTTI, *Ambasciate genovesi nella seconda metà del Trecento*, in corso di pubblicazione in *Tempi e costi della diplomazia urbana. La diplomazia delle città (Europa latina, mondi musulmani e bizantini - secoli XII-XVI)*. Atti del convegno di Trieste, 10-11 dicembre 2019.
- HYDE 1985 = J.K. HYDE, *Padova nell'età di Dante. Storia sociale di una città-stato italiana*, Trieste 1985 (ed. or. 1966).
- ISNARDI 1861 = L. ISNARDI, *Storia dell'Università di Genova, Parte Prima - Fino al 1775*, Genova 1861.
- KEDAR 1985 = B. KEDAR, *L'Officium Robarie di Genova: un tentativo di coesistere con la violenza*, in «Archivio Storico Italiano», CXLIII/3 (1985), pp. 331-372.

- Leges Genuenses* = *Leges Genuenses*, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI - ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII).
- Leonardo de Garibaldo = *Leonardo de Garibaldo (Genova, 1310-1311)*, a cura di M. CALLERI - A. REBOSIO - A. ROVERE, Genova 2017 (*Notariorum itinera*, IV).
- Liber Salmonis* = *Liber magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226)*, con prefazione di A. FERRETTO, Genova 1906 («*Atti della Società Ligure di Storia Patria*», n.s., XXXVI).
- Libri Iurium I/3* = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/3, Genova-Roma 1996 (*Fonti per la storia della Liguria*, X; *Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti*, XXVII).
- MAIRE VIGUEUR 1994 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Gli iudices nelle città comunali: identità culturali ed esperienze politiche*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. TOUBERT - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 161-176.
- MEYER HOLZ 1989 = U. MEYER HOLZ, *Collegia Iudicum: über die Form sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten Berufsjuristen im Oberitalien des späten Mittelalters mit einem Vergleich zu Collegia Doctorum Iuris*, Berkeley 1989.
- MILANI 2003 = G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in Altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2013 (*Nuovi Studi Storici*, 63).
- Notai ignoti* = *Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali. Inventario*, a cura di M. BOLOGNA, Roma 1988 (*Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, CIV).
- Notariorum itinera* 2018 = *Notariorum itinera. Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (*Notariorum Itinera. Varia*, 3).
- ORLANDI 2022 = *Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Iogo e il suo frammento di metà Duecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 619-636.
- PADOA SCHIOPPA 2015 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale in italiana. Dal regnum ai comuni*, Spoleto 2015 (*Biblioteca del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria»*, 28).
- PETTI BALBI 1982 = G. PETTI BALBI, *I signori di Vezzano in Lunigiana (secoli XI-XIII)*, La Spezia - Massa Carrara 1982 (*Collana storica della Liguria Orientale*, IX).
- PETTI BALBI 1995 = G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Napoli 1995 (ed. or. Genova 1991).
- PETTI BALBI 2006 = G. PETTI BALBI, *Nobiltà di toga e nobiltà di penna: il ceto dei giudici e dei notai, in Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (*Per una storia del notariato nella civiltà europea*, VII), pp. 323-352.
- PETTI BALBI 2009 = G. PETTI BALBI, *Notai della città e notai nella città di Genova durante il Trecento, in Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009 (*Studi storici sul notariato italiano*, XIII), pp. 3-40.
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- PIERGIOVANNI 1991 = V. PIERGIOVANNI, *Di Negro, Celesterio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XL, Roma 1991, pp. 133-135.

- POSENATO 1970 = P. POSENATO, *Dottori e studenti del primo Trecento a Padova. Dai rogiti del notaio cremonese Gabriele fu Enrigino*, in «Quaderni per storia dell'Università di Padova», 3 (1970).
- Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007 = *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âges*, dir. J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Publications de l'École française de Rome, 385).
- RAO 2006 = R. RAO, *La circolazione degli ufficiali nei comuni dell'Italia nord-occidentale durante le dominazioni angioine del Trecento. Una prima messa a punto*, in *Gli Angiò nell'Italia nord-occidentale (1259-1382)*, a cura di R. COMBA, Milano 2006, pp. 229-290.
- Regulae Comperarum capituli* = *Regulae Comperarum capituli*, in *Leges Genuenses*, coll. 37-242.
- Relations commerciales* = *Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremer d'après les Archives notariales génoises (1320-1400)*, par L. LIAGRE DE STURLER, I, Index bibliographique, introduction, documents des années 1320-1352, Bruxelles-Rome 1969 (Études économique et sociale publiées par l'Institut historique Belge de Rome, VII).
- ROSSO 2021 = P. ROSSO, *Le università nell'Italia medievale. Cultura, società e politica (secoli XII-XV)*, Roma 2021.
- ROVERE 1996 = A. ROVERE, *Privilegi e immunità dei marchesi di Gavi. Un «liber» del XIV secolo*, in *Studi e Documenti di Storia Ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco*, Genova 1996 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVI/II), pp. 95-130.
- San Benigno* = *Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. XII-XV)*, a cura di A. ROVERE, Genova 1983 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIII/I).
- San Siro II* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1225-1243)*, IV, a cura di M. TRAINO - S. MACCHIAVELLO, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VI).
- San Siro IV* = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1279-1328)*, IV, a cura di S. MACCHIAVELLO, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, VIII).
- Santa Maria delle Vigne* = G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- Statuti della colonia genovese* = *Statuti della colonia genovese di Pera editi da Vincenzo Promis*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, XI).
- Statuti veronesi* = *Gli Statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, a cura di G. SANDRI, I, Venezia 1940.
- TANZINI 2017 = L. TANZINI, *Le corporazioni dei notai nell'Italia comunale tra Due e Quattrocento. Organizzazione, contesti sociali, rapporti con i poteri*, in *Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. GRILLO - S. LEVATI, Milano 2017, pp. 115-133.
- TREGGIARI 2015 = F. TREGGIARI, *Collegi di doctores e advocati a Perugia tra Quattro e Cinquecento. Con l'edizione di tre matricole*, in *Università e formazione dei ceti dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi*, a cura di G. ANGELOZZI - M.T. GUERRINI - G. OLMI, Bologna 2015, pp. 121-149.
- TREGGIARI 2016 = F. TREGGIARI, *'Nobiltà' e 'viltà' delle professioni legali*, in *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, a cura di M.T. GUERRINI - R. LUPI - M. MALATESTA, Bologna 2016, pp. 31-40.
- VARANINI 2019 = G.M. VARANINI, *Verona*, Spoleto 2019 (Il medioevo nelle città italiane, 16).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo è bipartito. Nella prima parte prende in esame due elenchi di giudici *de collegio* attivi a Genova e datati 1316-1318 e 1344: entrambi presentano una composizione articolata, ma il più tardo è più ristretto e a composizione prevalentemente nobiliare. Sono poi sondate alcune possibilità di reclutamento dei giudici negli uffici pubblici. Nella seconda parte sono analizzate le provenienze familiari, l'attività privata dei giudici sotto il profilo delle sedi e dei circuiti di socializzazione, a partire dalla sinergia giudici-notai.

Parole significative: secolo XIV, Genova, giudici, pubblici uffici, notai.

The contribution is articulated in two parts. In the first part, it examines two lists of collegiate judges active in Genoa and dated 1316-1318 and 1344: both have a complex composition, but the later one is more restricted and has a predominantly noble composition. Some possibilities of recruitment of judges to public offices are then explored. In the second part, family origins are reviewed, as well the private activity of judges in terms of their seats and of the circuits of socialisation, moving from the synergy judges-notaries.

Keywords: 14th Century, Genoa, Judges, Public Offices, Notaries.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)